



COMUNE FONDI

(Provincia di Latina)

RELAZIONE TECNICA (art. 23 del D. Lgs 16 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

***ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DEL COMPARTO FUNZIONI
LOCALI DA ADIBIRE AI SERVIZI DEL COMUNE DI FONDI***

Oggetto del contratto di appalto

Il contratto ha ad oggetto l’individuazione di una Agenzia per il lavoro, autorizzata ed iscritta in apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente CCNL Funzioni Locali, ascrivibili alle categorie giuridiche C e D.

Il D.Lgs. 276/2003 ha abrogato gli articoli della legge n. 196/97 relativa al lavoro interinale, introducendo il contratto di somministrazione. La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto (somministratore) per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore. Nella somministrazione ci sono quindi due contratti distinti:

- un contratto di somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale;
- un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore e il lavoratore.

Il ricorso al contratto di somministrazione da parte di una Pubblica Amministrazione avviene quando si è in presenza di esigenze periodiche e collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio ovvero con personale reclutabile attraverso gli usuali canali previsti dal D.Lgs. 30/3/2001 n. 165.

Per la Pubblica Amministrazione, il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo presenta vantaggi poiché consente l’utilizzazione di forza lavoro esterna all’Ente, già dotata di specifica professionalità, da utilizzare in presenza di presupposti legati, evidentemente, alla

necessità di sormontare le *“ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”* (art. 20, comma 4 del D.lgs. 10/9/2003 n. 276).

La fattispecie della somministrazione di lavoro enuclea un rapporto giuridico di tipo triangolare fra un soggetto che organizza imprenditorialmente la fornitura delle prestazioni lavorative, un soggetto che tali prestazioni richiede ed i soggetti che materialmente le erogano. Il contratto intercorre tra l’Amministrazione utilizzatrice e l’agenzia di somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l’agenzia.

La Pubblica Amministrazione può stipulare soltanto contratti di somministrazione a tempo determinato. Il contratto di somministrazione a tempo determinato è la forma generale di somministrazione e i lavoratori vengono assegnati all’utilizzatore per un tempo predeterminato e definito all’inizio del contratto per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore (art. 20, D.lgs. 276/2003).

I prestatori di lavoro sono:

- adibiti alle mansioni ed ai profili professionali previsti per i dipendenti del comparto dell’Ente di riferimento e per le tipologie previste dalla vigente normativa in materia; soggetti alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili;
- soggetti alla contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta per i dipendenti delle Aziende di Somministrazione, di cui all’art. 25 del D.Lgs. 276/2003 per le agenzie di somministrazione di lavoro;
- soggetti al trattamento economico corrispondente (dovuto dall’Agenzia) a quello previsto dal vigente Ccnl ed eventuali contratti integrativi

La scelta del contraente

La somministrazione di lavoro presuppone un contratto di somministrazione di servizi che l’utilizzatore (P.A) conclude con l’Agenzia di somministrazione, obbligandosi, contestualmente, in solido per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi ai somministrati.

L’affidamento del servizio di somministrazione deve avvenire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L’accordo quadro e l’importo presunto di contratto

L’importo presunto contrattuale è dato dalla somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura di lavoro temporaneo comprensivo di costo del personale e quota d’intermediazione, oltre IVA riferita alla sola quota d’intermediazione.

Le singole prestazioni di lavoro sono individuate con separati contratti di somministrazione. L’oggetto delle prestazioni lavorative richieste dall’Agenzia al lavoratore è riconducibile al mansionario previsto dal CCNL per il profilo professionale richiesto dall’Amministrazione all’Agenzia.

Il prezzo orario, di riferimento, della prestazione, è comprensivo della spesa per la retribuzione individuale oraria del lavoratore temporaneo, delle contribuzioni previdenziali e assicurative,

degli accantonamenti per ferie/festività/malattia/infortunio/ogni altro giustificativo di assenza retribuita di cui il lavoratore possa avvalersi (salva l'unica deroga di seguito prevista per le festività infrasettimanali), nonché dell'utile d'impresa.

Il prezzo orario per ciascuna categoria è onnicomprensivo e forfettario (salva l'unica eccezione delle festività infrasettimanali) e, quindi, fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio, salvo adeguamento per eventuale rinnovo del C.C.N.L. o per modifiche normative. In caso di variazione degli importi retributivi in seguito a rinnovi del C.C.N.L. o per modifiche normative, il prezzo orario complessivo è riproporzionato nella stessa percentuale della variazione contrattuale/normativa.

Lotto unico

L'appalto è costituito da un lotto unico. La mancata suddivisione in lotti è dovuta per le seguenti ragioni:

- l'oggetto dell'appalto risulta appartenere ad un'unica tipologia di prestazione, lotto funzionale, e riguarda i lavoratori in somministrazione appartenenti ad un unico CCNL (Funzioni Enti Locali);
- mancata convenienza economica, in quanto il lotto unico consente di conseguire maggiori economie di scala e permette una maggiore efficienza e gestione del rapporto contrattuale con un unico interlocutore. Nello specifico la frammentazione del rapporto contrattuale con più contraenti comporterebbe per l'ASP un significativo dispendio di risorse sia in termini temporali che umane;
- i vantaggi di avere un unico interlocutore, data le peculiarità del personale richiesto dalla stazione appaltante, consente una più efficace ed efficiente gestione del servizio soprattutto nei casi in cui l'Ente ha necessità di reperire personale.

Duvri

L'appalto ha ad oggetto esclusivamente servizi di natura intellettuale. Pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non occorre predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). I rischi da interferenza sono pertanto pari a Euro 0,00 .

Durata del contratto di appalto

La durata del contratto di appalto da affidare è fissata in mesi 36 (trentasei) , con proporga tecnica di sei mesi.

L'importo dell'appalto è il determinato come di seguito indicato:

Quadro Economico		
Sezione A		
A	Importo annuale a base d'asta	€ 178.571,43
B	Importo per tre anni a base d'asta	€ 535.714,28
C	Proroga tecnica mesi 6 (sei)	€ 89.285,72
Sezione B		
C	Spese pubblicazioni	€ 2.000,00
D	Contributo ANAC	€ 375,00
E	Art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 12.250,00
	Totale sezione B	€ 14.875,00

Quadro Economico		
Importo a base di gara tre anni + proroga tecnica di sei mesi		
A	Importo per tre anni a base d'asta	€ 535.714,28
B	Proroga tecnica mesi 6 (sei)	€ 89.285,72
IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 625.000,00

L'importo a base d'asta è comprensivo del lavoro a tempo determinato, non soggetto ad IVA e del servizio dell'operatore economico aggiudicatario del servizio, IVA esclusa

L'importo a base di gara ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, riferito a tre anni e proroga tecnica di sei mesi di Euro 625.000,00 oltre IVA comprensivo dell'aggio di Euro 1,90 (unovirgolanovanta) soggetto a ribasso.

Le ore stimata per l'accordo quadro sono circa 26.000 (dato che s'intende indicativo sulla base di un costo orario medio stimato).

La base d'asta per la quota oraria di aggio di agenzia per ogni ora somministrata è di Euro 1,90 iva esclusa che sarà la medesima per ogni figura professionale somministrata.

IL RUP
Dott. Angelo Velletri